

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 Aprile 1980

N. 30 dell'O.d.G.

N. 830 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 avente ad oggetto : "Norme organiche per la attuazione del diritto allo studio".

L'anno millenovecento ottanta il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10,15, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	m		26) Gatta Renzo	m	
2) Aprile Leonardo	u		27) Giampaolo Filippo	h	
3) Blandolino Antonio	u		28) Laera Alessandro	u	
4) Borgia Carlo	u		29) Latanza Cosimo	u	
5) Bortone Giorgio	u		30) Leucci Giovanni	u	
6) Calvario Pasquale	u		31) Liuzzi Francesco	u	
7) Capozza Emanuele	u		32) Malvarosa Errico	u	
8) Cassano Michele	u		33) Margiotta Giovanni	u	
9) Castellaneta Giuseppe	u		34) Monfredi Angelo	u	
10) Ciocia Graziano	u		35) Morea Leonardo	u	
11) Ciuffreda Pasquale	u		36) Papa Giuseppe	u	
12) Clemente Tommaso	u		37) Piccigallo Benito	u	
13) Colamonaco Maria	u		38) Princigalli Giacomo	u	
14) Colasanto Giuseppe	u		39) Quarta Nicola	u	
15) Colonna Giuseppe	u		40) Raimondo Cosimo	u	
16) Consiglio Gabriele		m	41) Rizzo Marcello	u	
17) Conte Giuseppe	m		42) Romano Domenico		m
18) D'Alena Fedele	u		43) Sasso Giuseppe	m	
19) D'Andrea Nicola	u		44) Somma Antonio	u	
20) Dell'Aquila Antonio	u		45) Sorice Vincenzo	u	
21) Dilonardo Giovanni	u		46) Tarricone Luigi	u	
22) Fantasia Matteo	u		47) Tarsia Incuria Achille	u	
23) Fiore Alessandro	u		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	u	
24) Fitto Salvatore	u		49) Ventura Antonio	u	
25) Galatone Rocco	u		50) Zingrillo Giuseppe	u	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Sig. Giuseppe Conte, (si è allontanato dall'Aula il Presidente Tarricone) il quale informa l'Assemblea che trentesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 avente ad oggetto "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio".

Dà la parola al relatore, cons. Fantasia, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del cons. Calvario (si è allontanato dall'Aula al momento del voto il Gruppo P.C.I.), espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 avente ad oggetto : "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo

studio", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Fitto chiede che il provvedimento di che trattasi venga dichiarato urgente ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata a voti unanimi. (E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo P.C.I.).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

Art. 1
La lettera f) dell'art. 6 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 è così modificata : "Interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La lettera f) dell'art. 6 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 è così modificata : "Interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale".

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 2

L'art. 8 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 è sostituito dal seguente : "FUNZIONI DEI COMUNI - I Comuni, tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi :

- 1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mense;
- 2) trasporto o facilitazione di viaggio;
- 3) contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorità per le Scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di Scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza. Le scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso. Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell'Assessorato alla P.I. della Regione;

- 4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole elementari e Medie di I° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;
- 5) contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonché per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste;
- 6) Fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
- 7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l'attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
- 8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonché assegni di alloggio in pensionati;
- 9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;
- 10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali gravità per i quali si renda necessaria un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola.
Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;
- 11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E. e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla L.R. n. 65 del 23.10.1979;
- 12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;
- 13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per elimi-

nare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio.

I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell'opera dei Consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegnazione dei fondi necessari agli stessi.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 è così modificato: - "Il personale di cui al 2° comma dell'art. 11 della L.R. 11.10.78, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso al livello di concorso".

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 4

Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente: - "articolo 23/bis - Tutti gli interventi previsti nella presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 5

L'art. 26 della legge regionale approvata nella seduta del 10.4.80 è sostituito dal seguente : - "EDUCAZIONE PERMANENTE - Fino all'emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all'art. 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione permanente apprestate per l'anno scolastico 1978/79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico 1978/79.

Al personale nominato per tali attività viene riconosciuto il trattamento economico iniziale del V livello previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del 13.3.80.

I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000= al cap. 00302 del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17.4.79, n. 22, nonché le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della Scuola, secondo le modalità di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il personale in servizio nell'anno scolastico 1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'anno scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980.

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture (C.S.E.P., Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31.12.1980.

In via eccezionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al 31.12.1980 .

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)